

**REGOLAMENTO
SUL TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI, SENSIBILI E GIUDIZIARI**

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 19.12.2005 con atto n. 103
Reso esecutivo in data 23.1.2006
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 13.1.2006 al 28.1.2006

Sommario

CAPO I PRINCIPI GENERALI E SOGGETTI.....	4
Art. 1 Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2 Finalità istituzionali	4
Art. 3 Definizioni	5
Art. 4 Titolare del trattamento	5
Art. 5 Responsabile del trattamento.....	6
Art. 6 Incaricato del trattamento.....	7
Art. 7 Funzioni della unità operativa di gestione dei sistemi informativi.....	8
CAPO II TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
Art. 8 Individuazione dei trattamenti	9
Art. 9 Modalità del trattamento e requisiti dei dati.....	9
Art. 10 Circolazione dei dati all'interno del Comune.....	9
Art. 11 Informativa	10
Art. 12 Diritti dell' interessato	11
CAPO III COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI.....	11
Art. 13 Richieste di comunicazione e diffusione di dati da parte di privati, enti pubblici economici,altri enti pubblici.....	11
Art. 14 Privacy e disposizioni sul diritto di accesso	12
Art. 15 Limiti al diritto di accesso	13
Art. 16 Pubblicità degli atti amministrativi comunali.....	14
CAPO IV DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI.....	14
Art. 17 Modalità del trattamento e informativa.....	14

Art. 18 Definizione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico	15
Art. 19 Individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo del Codice.....	15
Art. 20 Individuazione delle tipologie di dati sensibili e giudiziari e delle operazioni su di essi eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante	16
Art. 21 Forme di pubblicizzazione delle tipologie di dati sensibili e giudiziari e delle operazioni su di essi eseguibili	16
CAPO V MISURE DI SICUREZZA E CONTROLLI	17
Art. 22 Misure di sicurezza	17
Art. 23 Verifiche e controlli.....	18
Art. 24 Rinvio	18
Art 25 Danni cagionati dal trattamento dei dati personali	18
Art. 26 Disposizioni finali e transitorie	18

CAPO I

PRINCIPI GENERALI E SOGGETTI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità applicative ed i criteri generali di attuazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, di cui al decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito indicato “Codice”), nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, garantendo ad ogni persona fisica, giuridica, ente o associazione il diritto alla riservatezza, all'identità personale e alla protezione dei propri dati personali.
2. Con particolare riferimento ai dati sensibili e giudiziari, in attuazione a quanto previsto dagli artt. 20, 21 e 22 del Codice, le disposizioni del Regolamento relative a tali categorie di dati, identificano gli stessi dati e le operazioni eseguibili da parte del Comune nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e sono finalizzate ad assicurare a tutti i soggetti, che conferiscono informazioni e dati personali qualificabili come “sensibili” e/o “giudiziari”, adeguate garanzie in ordine al trattamento da parte degli operatori dell'amministrazione comunale e di altri soggetti che per conto della stessa li trattino.
3. Il titolare, i responsabili dei trattamenti nominati ai sensi dell'art. 29 e gli incaricati designati ai sensi dell'art. 30 del Codice provvedono, per quanto di propria competenza, all'applicazione di misure attuative delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2

Finalità istituzionali

1. Al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione interna ed esterna e di semplificazione dell'azione amministrativa, nonché di favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità sanciti dalla legislazione vigente, il Comune, nelle sue articolazioni organizzative, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza e della sicurezza dei dati.
2. Nel rispetto dell'art. 18, comma 2 del Codice, il Comune effettua trattamenti di dati personali esclusivamente per l'esercizio di funzioni istituzionali proprie.
3. Il trattamento di dati personali osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal Codice, dalla legge e dai regolamenti.
4. Sulla base di quanto stabilito dall'art. 18, comma 4 del Codice, nel trattare i dati ai sensi del precedente comma 2, il Comune non è tenuto a richiedere il consenso dell'interessato.
5. Nel rispetto delle prescrizioni del Codice, l'Amministrazione comunale favorisce la trasmissione di dati o documenti fra le banche dati e gli archivi del Comune, degli Enti Territoriali, degli Enti pubblici, dei gestori od esercenti di pubblici servizi, degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea. Nella trasmissione deve essere indicato il nominativo del titolare e del responsabile del trattamento, le finalità e le operazioni del trattamento, le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati, nonché le misure di sicurezza.
6. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici e

telematici, reti civiche e reti di trasmissione di dati ad alta velocità.

Art. 3 **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

“*trattamento*”, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;

“*dato personale*”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

“*dati identificativi*”, i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato;

“*dati sensibili*”, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

“*dati giudiziari*”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1 lettere da a) a o) e da r) a u) del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

“*interessato*”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali;

“*comunicazione*”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

“*diffusione*”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

Art. 4 **Titolare del trattamento**

1. Ai sensi dell’art. 28 del Codice, deve intendersi titolare del trattamento l’Amministrazione nel suo complesso, nella persona del Sindaco quale rappresentante dell’Ente.

2. Ai sensi del Codice, il Titolare, al quale spettano le decisioni su finalità e modalità di trattamento e di sicurezza dei dati, provvede in particolare a:

- effettuare le notificazioni e le comunicazioni al Garante (rispettivamente ai sensi degli artt. 37 e 39);

- nominare i Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 29;

- adottare le misure minime di sicurezza di cui al Titolo V, Capo II del Codice, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali;

- individuare, nel caso in cui non abbia provveduto a nominare il Responsabile, gli Incaricati del trattamento, che operano sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni impartite;
- indicare le linee guida su modalità del trattamento e requisiti dei dati (art. 11) e formulare per iscritto le istruzioni e le direttive di massima rivolte ai Responsabili e agli Incaricati;
- rilasciare l'informativa all'interessato, ai sensi dell'art. 13 e, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 22;
- comunicare al Garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico;
- controllare la corretta applicazione della legge, delle istruzioni e delle direttive impartite;
- garantire l'effettivo esercizio di diritti di cui all'art. 7 adottando idonee misure volte ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad una accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili nonché a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico;
- costituire ed aggiornare l'archivio delle banche dati personali, sensibili e giudiziari esistenti ed i nominativi dei rispettivi responsabili;
- individuare eventuali trattamenti di dati effettuati da terzi al fine dell'adozione dei conseguenti atti formali;
- risarcire i danni cagionati per effetto del trattamento (art. 15 del Codice);
- vigilare sull'osservanza ed attuazione della legge;
- adottare quanto altro necessario nel rispetto della legge, con la consapevolezza della sottoposizione a sanzioni penali in caso di violazione di legge.

Art. 5

Responsabile del trattamento

1. Il "Responsabile" del trattamento dei dati è designato dal Titolare secondo quanto stabilito dall'art. 29 del Codice e viene nominato con decreto del Sindaco.
2. Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Il Comune, per esigenze organizzative, nomina, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del Codice, più Responsabili del trattamento di dati nelle diverse aree operative. I compiti affidati ai Responsabili sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare.
3. Ogni Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite. In particolare, i compiti dei Responsabili consisteranno:
 - nell'adempimento agli obblighi informativi nei confronti dell'interessato;
 - nella nomina degli "Incaricati" del trattamento dei dati personali, con indicazione scritta dei compiti di questi ultimi e vigilanza sull'osservanza delle disposizioni impartite;
 - nell'osservanza delle linee guida su modalità di raccolta e requisiti dei dati;
 - nel fornire, nei casi previsti dal codice, le indicazioni necessarie per:

consentire la notificazione iniziale e le eventuali successive variazioni verificando l'esattezza e la completezza dei dati

adempiere agli obblighi di comunicazione al Garante

formulare richieste di pareri al Garante

predisporre la richiesta di autorizzazione preventiva al trattamento dei dati sensibili (quando necessaria) da inviare al Garante

- nell'interagire con il Garante, in caso di richieste di informazioni o effettuazione di controlli e accessi da parte dell'Autorità;

- nella custodia e controllo dei dati personali oggetto del trattamento, anche in relazione alle conoscenze acquisite e al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione, perdita anche accidentale dei dati o danneggiamento delle banche dati o dei locali dove le stesse sono collocate nonché i rischi di accesso non autorizzato alle banche dati, o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta;

- nell'istruire le richieste di accesso e predisporre quanto necessario per consentire l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/2003;

- nell'informare il Titolare di tutte le questioni rilevanti ai fini della legge (es. richieste del Garante, esiti delle ispezioni delle Autorità, richieste degli interessati, ecc.);

- nel curare il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dei dati affidate agli operatori degli uffici cui sovrintendono;

- nel dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;

- nel verificare la metodologia di introduzione e gestione dei dati;

- nell'impartire le disposizioni operative per la sicurezza dei dati e dei procedimenti di gestione e trattamento degli stessi;

- nel curare che la comunicazione e diffusione dei dati avvenga nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003;

- nel curare i procedimenti di rettifica dei dati;

- nell'individuare eventuali trattamenti di dati effettuati da terzi al fine di adottare i conseguenti atti formali;

- nell'adottare quanto altro necessario nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

4. Il Comune inserisce negli atti delle procedure ad evidenza pubblica e di affidamento incarichi e servizi a consulenti o altri soggetti esterni e nei relativi contratti, convenzioni, disciplinari, capitolati o altro strumento giuridico consentito dalla legge, la clausola di nomina del soggetto esterno quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Codice. In tali casi, il conferimento espresso e per iscritto al soggetto esterno della qualità di "Responsabile" del trattamento comporta l'assoggettamento di questi a tutti gli obblighi e compiti previsti dal presente articolo.

Art. 6

Incaricato del trattamento

1. A cura del Responsabile del trattamento dei dati vengono designati, con apposito provvedimento scritto e nell'ambito della propria area operativa, i soggetti Incaricati del trattamento dei dati

personali, autorizzati nei vari uffici a compiere le operazioni di trattamento da svolgersi secondo le modalità di cui agli artt. 11 e 13 del Codice, in ossequio ai doveri di riservatezza e segreto d'ufficio.

2. L'Incaricato deve trattare i dati personali ai quali ha accesso attenendosi alle istruzioni scritte impartite dal Titolare o dal Responsabile ed esercita il trattamento sotto la diretta autorità di questi ultimi.

3. Gli Incaricati sono tenuti a:

- svolgere le operazioni di elaborazione di dati personali ai quali hanno accesso nell'espletamento delle proprie funzioni attenendosi alle istruzioni scritte impartite dal Titolare o dal Responsabile;
- trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza;
- raccogliarli e registrarli per gli scopi inerenti l'attività svolta;
- verificare, ove possibile, che siano esatti e, se necessario, aggiornarli;
- verificare che siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati, secondo le indicazioni ricevute dal Titolare o dal Responsabile;
- conservarli, rispettando le misure minime di sicurezza predisposte con il Documento Programmatico per la Sicurezza (D.P.S.) e quelle specifiche impartite dal Titolare e dal Responsabile;
- garantire in ogni operazione di trattamento la massima riservatezza;
- rispettare le norme di cui agli artt. 20, 21 e 22 del Codice con riferimento al trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

4. Si considera designazione anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

5. Agli Incaricati che abbiano accesso a banche dati informatizzate viene assegnato un personale codice identificativo d'accesso da sostituire periodicamente.

Art. 7

Funzioni della unità operativa di gestione dei sistemi informativi

1. L'unità operativa CED del Comune collabora con i Responsabili del trattamento dei dati per l'individuazione, adozione e/o implementazione delle misure di sicurezza relative al trattamento informatizzato dei dati, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia dal Codice e sulla base delle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.

2. Il coordinamento complessivo dei rapporti con il concessionario nel caso di affidamento all'esterno della gestione del sistema informativo spetta alla unità operativa di gestione dei sistemi informativi.

3. Le decisioni inerenti i soggetti da abilitare all'inserimento ed alla consultazione, le modalità ed i livelli di accesso alle procedure informatizzate sono attribuite ai Responsabili del trattamento dei dati.

CAPO II

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 8

Individuazione dei trattamenti

1. Le banche dati personali dei trattamenti eseguiti dall'Amministrazione Comunale sono individuate con provvedimento della Giunta Comunale su indicazione dei Responsabili del trattamento, anche ai fini della notificazione di cui agli articoli 37, 38 , della comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2 e 39, dell'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 26 e degli eventuali pareri da richiedere al garante ai sensi dell'articolo 20 comma 2 e 154, comma 1, lettera g) del Codice.
2. A tal fine tutte le informazioni in ordine a nuovi trattamenti da attivare nonché a modificazioni o a cessazioni di trattamenti già notificati, comunicati, autorizzati, o per i quali è stato richiesto parere al Garante ai sensi delle disposizioni richiamate al comma precedente, dovranno essere preventivamente partecipate alla Segreteria Generale che sulla base delle disposizioni vigenti verificherà l'eventuale necessità di ulteriori aggiornamenti e/o l'attivazione di nuovi procedimenti .

Art. 9

Modalità del trattamento e requisiti dei dati

1. Il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza.
2. I dati devono possedere i requisiti dell'esattezza, della pertinenza, della completezza, dell'aggiornamento rispetto alle finalità della raccolta e del successivo trattamento, della non eccedenza rispetto alle finalità per cui sono trattati e della conservazione limitatamente agli scopi del trattamento.
Con riferimento alle modalità di raccolta i dati devono essere raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi.
3. Agli sportelli e comunque nei locali degli uffici deve essere assicurata all'utenza la riservatezza della relazione interpersonale attraverso la predisposizione di distanze di cortesia o altre modalità tecniche od organizzative.
4. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, ai trattamenti dei dati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici

Art. 10

Circolazione dei dati all'interno del Comune

1. La comunicazione dei dati all'interno della struttura organizzativa del Comune, per ragioni d'ufficio, non è soggetta a limitazioni particolari, salvo quelle espressamente previste da leggi e regolamenti. Non si considera comunicazione di dati a terzi la trasmissione e l'accesso di dati da parte del personale dipendente del Comune, qualora il trasferimento e l'accesso avvenga per ragioni di ufficio, nell'esercizio delle mansioni proprie di ciascun dipendente e per lo svolgimento delle

funzioni istituzionali.

2. Il Responsabile del trattamento dei dati, specie se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre, con adeguata motivazione, le misure ritenute necessarie alla tutela della riservatezza delle persone, limitando l'accesso o la trasmissione dei dati sensibili e giudiziari ai soli casi di effettiva necessità per lo svolgimento delle funzioni ed attività comunali, secondo quanto previsto dal codice, dalla legge o dal regolamento.

3. Per contattare i Servizi, o i Responsabili degli stessi, sono istituite caselle di posta elettronica. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione telematica sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'Autorità Giudiziaria. Agli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti è in ogni caso fatto divieto di:

- Prendere cognizione della corrispondenza telematica se non espressamente autorizzati dal Responsabile di Servizio e/o Settore
- Duplicare con qualsiasi mezzo i dati
- Cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, anche in forma sintetica o per estratto, salvo che si tratti di informazioni che per loro natura o per espressa indicazione del mittente o del ricevente siano destinate ad essere rese pubbliche e pertanto autorizzate.

4. Gli Uffici Comunali nell'interscambio delle informazioni inerenti i dati personali, pur nell'ambito delle diversificate competenze, devono scrupolosamente attenersi alle indicazioni del presente regolamento.

Art. 11 **Informativa**

1. Del trattamento dei dati occorre dare informativa, orale o per iscritto, all'interessato con l'indicazione dei propri diritti.

2. A cura del Responsabile del trattamento dei dati viene data ampia diffusione alle informazioni di cui all'art. 13 del Codice relative a:

- finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere da parte dell'interessato;
- soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati ed ambito di diffusione dei dati medesimi;
- diritti di cui all'art. 7 del Codice;
- estremi identificativi del Titolare e, se designato, del Responsabile.

3. L'elenco aggiornato dei Responsabili deve risultare conoscibile presso gli uffici della Segreteria Generale.

4. L'informativa di cui al presente articolo viene garantita dal Titolare e dai Responsabili del trattamento attraverso l'adozione di uno o più strumenti quali:

- messa a disposizione presso gli uffici di fogli recanti le informazioni di cui all'art. 7 del Codice;
- cartelli affissi nei locali dove gli interessati si recano;
- inserimento delle informazioni nei moduli già predisposti dall'ente;
- messaggi sul sito Internet dell'ente.

5. Tutti i Responsabili del trattamento dei dati devono assicurarsi che nei moduli diffusi via internet venga data conoscenza in forma breve delle circostanze di cui al comma 2 del presente articolo

Art. 12

Diritti dell'interessato

1. L'Amministrazione Comunale garantisce la concreta attuazione dei diritti dell'interessato, previsti dall'art. 7 del Codice, presso le proprie articolazioni organizzative.
2. Per l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice l'interessato può ricorrere direttamente o tramite l'Ufficio Relazioni con il pubblico (U.R.P.) al Responsabile competente che provvederà senza indugio e comunque entro trenta giorni.
3. In caso di inerzia o contro il provvedimento violativo dei diritti di cui all'art. 7, l'interessato può proporre ricorso al Garante per la protezione dei dati personali o all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 145 del Codice.
4. Il ricorso al Garante va presentato dai soggetti legittimati con le modalità di cui agli artt. 146 e 147 del Codice.
5. Qualora, in seguito alla richiesta dell'interessato di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che lo riguardano, risulti l'inesistenza degli stessi, l'interessato sarà tenuto al pagamento di un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sostenuti dall'ente.

CAPO III

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 13

Richieste di comunicazione e diffusione di dati da parte di privati, enti pubblici economici, altri enti pubblici.

1. Ogni richiesta presentata dai privati o da enti pubblici economici al Comune e finalizzata ad ottenere la diffusione e la comunicazione dei dati personali dev'essere scritta e motivata. La comunicazione e diffusione sono consentite solo se previste da norme di legge o di regolamento. Nella richiesta devono essere specificati gli estremi del richiedente, i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per cui sono richiesti. La richiesta deve, inoltre, indicare le norme di legge o di regolamento in base alle quali è avanzata.
2. Il Comune, dopo aver valutato che la diffusione e la comunicazione dei dati personali sono previsti da leggi o da regolamenti, sono compatibili con i propri fini istituzionali e non ledono i diritti tutelati dal Codice e, in particolare, il diritto alla riservatezza e il diritto all'identità personale dei soggetti ai quali i dati si riferiscono, provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.
3. Le richieste di comunicazione e diffusione dei dati provenienti da altri enti pubblici sono soddisfatte, oltre che quando siano disciplinate da una norma di legge o di regolamento, quando

siano necessarie al perseguimento dei fini istituzionali sia del richiedente, sia del Comune, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Codice.

4. Ad eccezione delle ipotesi di trasferimento dei dati tra enti pubblici e di indagini di Pubblica Sicurezza è esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco o la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nelle banche dati, senza limite di procedimento o di settore.

Art. 14

Privacy e disposizioni sul diritto di accesso

1. Ai sensi dell'art. 59 del Codice, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7.08.1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

2. Per il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l'esercizio del diritto di accesso è subordinato ad una valutazione sulla situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso, di rango almeno pari ai diritti dell'interessato ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

3. Il Responsabile del trattamento deve garantire il rispetto della riservatezza nell'ambito dei procedimenti di accesso ai documenti di pertinenza dei propri uffici ed è competente a valutare le richieste di accesso, sotto il profilo della ricevibilità e della ammissibilità delle stesse, a richiedere tempestivamente le integrazioni, a formulare e comunicare il diniego di accesso. Non devono essere comunicati dati personali di soggetti terzi che non siano indispensabili per soddisfare la richiesta di accesso.

4. I Consiglieri Comunali, ai sensi dell'articolo 43, comma 2 del T.U.E.L. - D. LGS. 267/2000 possono accedere a notizie ed informazioni in possesso dell'Ente purchè utili all'espletamento del mandato. I Consiglieri non possono chiedere atti eccedenti e non pertinenti l'espletamento del mandato.

Le istanze di accesso presentate dai Consiglieri Comunali secondo la normativa vigente devono contenere l'indicazione degli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero degli elementi che ne consentono l'individuazione.

Per le istanze presentate a diverso titolo si applicherà la normativa prevista dalla L. 241/90 e successive modificazioni.

5. L'esercizio del diritto di accesso da parte dei Consiglieri Comunali relativamente a dati sensibili in possesso dell'Amministrazione comporta l'applicazione della disciplina del Codice o dei provvedimenti del Garante sul trattamento di dati sensibili effettuato da soggetti pubblici in ordine alle rilevanti finalità di interesse pubblico per cui è consentito il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, all'osservanza dei criteri di essenzialità, pertinenza, non eccedenza e compatibilità con le finalità perseguite e alle particolari facoltà previste dall'art. 65 comma 4, lett.b) del medesimo Codice.

6. In ogni caso i Consiglieri Comunali sono tenuti ad osservare il divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute ed al rispetto del segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

7. L'Organo di Revisione può accedere agli atti e documenti dell'Ente, nonché compiere ispezioni e controlli secondo quanto previsto dell'articolo 239 del T.U.E.L- D.LGS.267/2000.

Art. 15

Limiti al diritto di accesso

Il diritto di accesso, oltre che nei casi previsti da norme di legge o regolamento, è escluso quando sussistono esigenze di tutela della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese e la conoscenza e la diffusione dei dati possono ledere i diritti inviolabili della persona.

I dati in oggetto riguardano esclusivamente:

- condanne penali
- uso di sostanze stupefacenti
- rapporti economici fra coniugi ed alimentandi
- corrispondenza personale
- comunicazioni telefoniche

Sono riservati gli atti ed i documenti sequestrati dall'Autorità Giudiziaria o a disposizione della stessa in base a formale provvedimento.

Il Responsabile per il trattamento dei dati, sentito il Titolare, può disporre la sospensione del trattamento e dell'accesso ai dati fino a quando la loro conoscenza e diffusione possano pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese. Può disporre altresì la sospensione del trattamento e dell'accesso ai dati personali quando la loro conoscenza può impedire ovvero gravemente ostacolare l'azione amministrativa, in particolare ove essi siano rilevanti nella fase preparatoria di provvedimenti e la temporanea sospensione sia necessaria per meglio garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, in relazione ai provvedimenti stessi.

Ai pubblici Amministratori che chiedono informazioni o domandano visione di atti o documenti, possono essere opposte soltanto le limitazioni derivanti direttamente dalla legge o dal segreto di Stato. È compatibile il diritto di accesso ai dati, con le dovute limitazioni per quelli definiti sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lett.d) del codice (D.LGS 196/2003), riguardanti lo stato di salute.

Gli Amministratori restano civilmente e penalmente responsabili qualora dalla divulgazione di dati personali venuti a loro conoscenza ne derivi un danno a terzi o alla Amministrazione Comunale.

Agli Amministratori è preclusa la visione e la consultazione degli atti e documenti riferiti a:

- Atti riguardanti lo stato fisico del personale
- Relazioni e segnalazioni prodotte all'Autorità Giudiziaria in esecuzione dell'articolo 2 del Codice di procedura penale
- Atti sui quali l'ordinamento legislativo e le leggi specifiche pongono il divieto di divulgazione o i casi di segreto d'ufficio.

Art. 16

Pubblicità degli atti amministrativi comunali

1. Fatti salvi i casi in cui la legge dispone esplicitamente della modalità di diffusione di determinati atti e del loro contenuto, al fine di tutelare la riservatezza delle persone in tutte le ipotesi in cui il Codice o successivi provvedimenti dell'Autorità Garante della Privacy lo prevedano, nella pubblicazione di atti e provvedimenti imposta da norme statutarie o regolamentari il Responsabile del trattamento deve adottare opportune misure per garantire la riservatezza dei dati personali, sensibili e giudiziari.
2. Nel regime di pubblicità delle deliberazioni comunali e degli altri atti amministrativi comunali vanno rispettati i principi di pertinenza e non eccedenza al fine di selezionare i dati personali, specie se sensibili e giudiziari, la cui inclusione negli atti comunali da pubblicare sia realmente necessaria per le finalità conseguite dai singoli provvedimenti. In qualsiasi caso è fatto salvo il divieto di diffondere dati idonei a rilevare lo stato di salute.
3. L'affissione All'albo Pretorio costituisce una forma di comunicazione o diffusione di dati a privati che il Codice consente solo se prevista da norma di legge o di regolamento.
4. Per le determinazioni dirigenziali, la divulgazione è prevista dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi –(Regolamento di Organizzazione).

CAPO IV

DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Art. 17

Modalità del trattamento e informativa

1. Il Comune esegue il trattamento di dati sensibili e giudiziari solo se esso è autorizzato da espresse disposizioni di legge nelle quali sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili nonché le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In ogni caso il trattamento di detti dati avviene nel rispetto degli articoli 20, 21 e 22 del Codice.
2. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari deve essere essenziale per lo svolgimento delle attività istituzionali e le operazioni devono essere strettamente necessarie rispetto alle finalità perseguite. L'utilizzo dei dati sensibili e giudiziari è consentito solo se non è possibile adempiere ai compiti istituzionali con dati anonimi o comunque non sensibili.
3. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, nonché dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici) avviene con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente illeggibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale devono comunque essere conservati in modo separato dagli altri. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
4. E' vietato l'utilizzo di dati sensibili e giudiziari eccedenti, non pertinenti o non necessari rispetto

alle finalità per le quali il trattamento è consentito. E' altresì vietato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in test psico-attitudinali volti a definire profilo e personalità dell'interessato.

5. Nel caso di dati sensibili e giudiziari, il Responsabile del trattamento dei dati, nel curare l'informativa di cui all'art. 13 del Codice attraverso moduli e altre forme idonee agli interessati, deve fare espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base ai quali il trattamento è effettuato. L'informativa, resa con le medesime modalità procedurali con cui sono fornite le informazioni previste dall'art. 7 del Codice, deve indicare in maniera esplicita, oltre agli elementi di cui all'art. 11 comma 2 del presente Regolamento, la rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, i riferimenti normativi comportanti il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.

6. Nelle ipotesi in cui la legge, lo Statuto o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il Responsabile del trattamento dei dati contenuti in tali pubblicazioni adotta le misure necessarie per garantire la riservatezza dei dati sensibili e giudiziari.

Art. 18

Definizione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, così come determinate dal Codice, dal Garante e dalle leggi, tutte quelle attività svolte dal Comune in relazione a funzioni e compiti a esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti all'organizzazione dell'amministrazione e all'esercizio dell'attività amministrativa.

Quanto alle “*rilevanti finalità di interesse pubblico*”, possono definirsi tali le finalità, individuate dal Codice o dal Garante, connesse alle attività istituzionali dell'ente, che lo stesso svolge per realizzare interessi pubblici e soddisfare bisogni della comunità locale, comportanti la possibilità di trattamento semplificato dei dati sensibili.

2. Le attività procedimentali, gestionali od operative che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, dal Codice, da altre leggi, statali e regionali e dal Garante.

Art. 19

Individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo del Codice

1. Per favorire l'individuazione delle attività istituzionali, procedimentali ed operativo – gestionali, svolte dal Comune e non riconducibili a rilevanti finalità di interesse pubblico indicate nel Codice o in altre leggi nonchè per consentire al Garante per la protezione dei dati personali di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 del Codice medesimo, l'Amministrazione Comunale, dietro indicazione del Responsabile del trattamento dei dati ai quali le attività fanno riferimento:

- verifica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili e

giudiziari in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa;

- verifica quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal suindicato Codice e dalla successiva legislazione;

- individua e determina la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale.

2. La valutazione circa la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con l'attività individuata è effettuata sulla base della necessità della stessa per il regolare ed ottimale funzionamento dell'Amministrazione Comunale nel particolare settore in cui essa viene ad esplicarsi.

3. L'Amministrazione Comunale tramite il Titolare comunica tempestivamente al Garante per la protezione dei dati personali al fine dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione al trattamento, le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico.

Art. 20

Individuazione delle tipologie di dati sensibili e giudiziari e delle operazioni su di essi eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante

1. Per le attività svolte dal Comune rispetto alle quali sono definite dalla legge o dal Garante le rilevanti finalità di interesse pubblico, ma per le quali non si ha determinazione in via normativa delle tipologie di dati sensibili e delle operazioni eseguibili, il Comune provvede a determinare quali tipi di dati sensibili e giudiziari sono trattabili e quali forme di gestione su di essi possono essere realizzate, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali.

2. Con propria deliberazione, il Consiglio Comunale indica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni su di essi eseguibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico indicate dalla legge o dal Garante e definisce le relative operazioni eseguibili, così come risulta dalle tabelle di cui all'allegato A del presente regolamento in attuazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice.

3. Qualora il complesso di dati, definiti nell'allegato A di cui sopra, debba essere modificato per la variazione delle tipologie di dati sensibili e giudiziari o delle operazioni su di essi eseguibili, il Responsabile del trattamento comunica tali variazioni alla Segreteria Generale al fine di attivare gli adempimenti necessari ai sensi del codice.

Art. 21

Forme di pubblicizzazione delle tipologie di dati sensibili e giudiziari e delle operazioni su di essi eseguibili

1. Le tipologie dei dati sensibili e giudiziari trattabili e le operazioni su di essi eseguibili, individuati in base a quanto previsto dall'art. 20 del presente Regolamento, sono pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio e sono oggetto di adeguate comunicazioni interne agli uffici e ai servizi dell'Amministrazione.

2. In relazione ad attività riguardanti un rilevante numero di soggetti che conferiscono dati sensibili e giudiziari ai servizi dell'Amministrazione Comunale, la Giunta individua adeguate misure, di carattere organizzativo e informativo, finalizzate a garantire, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, la massima pubblicizzazione degli elementi individuati nella deliberazione

del Consiglio di cui all'art. 20. Tali misure sono adottate dai Responsabili del trattamento dei dati.

CAPO V

MISURE DI SICUREZZA E CONTROLLI

Art. 22

Misure di sicurezza

1. Le misure minime di sicurezza – così come definite e individuate anche ai sensi dell'art. 4, comma 3 e del Capo II del Codice – sono determinate dai Responsabili del trattamento dei dati con l'indicazione di soluzioni tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali che tengano conto delle specificità di trattamento, della tipologia dei dati trattati e delle particolarità connesse alle operazioni su di essi eseguibili.
2. Le misure di sicurezza individuate – relativamente al trattamento di dati personali effettuati con strumenti elettronici - costituiscono oggetto di un unico Documento Programmatico sulla Sicurezza da redigere a cura dell'Unità Operativa di gestione dei sistemi informativi, sulla base di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, all'art. 7, comma 1 del presente Regolamento ed in adempimento di quanto previsto dall'art. 34 e dalla regola 19 dell'Allegato B del Codice.
3. Il Documento Programmatico sulla Sicurezza viene approvato con deliberazione della Giunta Comunale, comunicato al Garante e aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno successivo. Dell'aggiornamento del Documento il Titolare riferirà al Consiglio Comunale nella relazione accompagnatoria del bilancio di esercizio, secondo quanto stabilito dalla regola 26 dell'Allegato B del Codice.
4. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento in materia di sicurezza dei dati personali, i Responsabili, in collaborazione con la U.O. di gestione dei sistemi informativi ed in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche di ogni trattamento, adottano tutte le idonee e preventive misure di sicurezza al fine di:
 - ridurre al minimo, il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati memorizzati su supporti magnetici ed ottici;
 - evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alle reti e in generale ai servizi informatici del Comune nonché il trattamento di dati non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
5. Ogni Responsabile, per quanto di propria competenza, deve garantire la sicurezza e l'integrità delle banche dati gestite negli uffici dei propri servizi e procede ad attivare dei percorsi formativi ed occasioni informative con l'obiettivo di diffondere l'informazione sulla sicurezza dei dati personali nell'ambito dell'Amministrazione.
6. Le disposizioni indicate in questo articolo fanno riferimento sia alle banche dati gestite in modo informatizzato sia a quelle gestite in modo non informatizzato o comunque non automatico.

Art. 23
Verifiche e controlli

1. I Responsabili del trattamento provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati personali, sensibili e giudiziari negli uffici cui sono preposti.
2. Salvo quanto disposto dagli articoli 157 e seguenti del Codice in materia di accertamenti e controlli da parte del Garante, i Responsabili del trattamento dei dati attivano periodicamente controlli, anche a campione, al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza relative ai vari trattamenti e l'attendibilità dei dati trattati.

Art. 24
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni del Codice nonché alla Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente Regolamento, le disposizioni di legge citate nella parte descrittiva delle "Fonti normative" delle schede, si intendono come recanti le successive modifiche ed integrazioni.

Art 25
Danni cagionati dal trattamento dei dati personali

Salvo che non ricorrano i casi per le diverse sanzioni amministrative e penali di cui agli articoli da 161 a 172 del Codice, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del Codice stesso, chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile

Art. 26
Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni organizzative di cui ai precedenti articoli, in attuazione a quanto previsto dall'art. 22 del Codice, sono adeguate in relazione allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari.